

**Ctp Macerata.** In contrasto con la Costituzione

# Sulle retribuzioni convenzionali lo stop dei giudici

**Giorgio Bommarco  
Gianluca Dan**

■ Il regime delle "retribuzioni convenzionali" derogabile se lede il principio di capacità contributiva stabilito dall'articolo 53 della Costituzione. È il l'importante principio stabilito dalla sentenza 67/2/15 depositata il 3 marzo della Ctp di Macerata.

L'articolo 51, comma 8-bis del Tuir, disciplinando la base imponibile del lavoratore dipendente che presta la propria attività all'estero in via continuativa per un periodo superiore a 183 giorni, stabilisce che la stessa sia determinata sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente dal ministero del Lavoro. La lettura della norma non sembrerebbe lasciare spazio a una interpretazione diversa di ciò che appare un regime inderogabile per volontà del contribuente, il quale, pertanto, a prescindere dal reddito effettivamente percepito, resterebbe assoggettato - favorevolmente o meno - ad una quantificazione forfetaria del suo imponibile fiscale, senza quindi possibilità alcuna di esercitare opzione in tal senso.

La dottrina ha più volte rimarcato come, in realtà, questa esegesi possa determinare in taluni casi situazioni di pregiudizio per il lavoratore estero tutte le volte in cui il suo reddito effettivo dovesse risultare inferiore alla quantificazione tabellare: ipotesi, questa, che si tradurrebbe nell'assoggettamento del contribuente ad una tassazione superiore a quella della sua effettiva (e documentata) capacità contributiva, ponendosi in netto contrasto con il principio costituzionale dell'articolo 53.

Con la sentenza 67/2/15 la Ctp di Macerata affronta, per la prima volta, la questione, motivando con estrema chiarezza gli aspetti distorsivi derivanti da un'applicazione dell'articolo 51 del Tuir che non tenga conto del principio di capacità contributiva.

La vicenda muove da una controversia promossa da un dirigente di un'azienda italiana con stabilimenti in Romania contro il silenzio rifiuto opposto a un'istanza di rimborso conseguente all'errato assoggettamento a tassazione del reddito su base effettiva e non convenzionale.

Per l'agenzia delle Entrate la norma costituisce una deroga alla regola di determinazione analitica della base imponibile stabilita dai commi da 1 a 8 dell'articolo 51 del Tuir, e ciò ancorché tale discrasia possa determinare risultati penalizzanti per il lavoratore estero.

Accogliendo il ricorso contro il silenzio rifiuto, nell'accertamento della prova che la voce retributiva dovesse considerarsi un'indennità estero, la commissione tributaria ha ritenuto di accogliere anche l'eccezione di illegittimità dell'articolo 51 del Tuir nell'applicazione dell'Agenzia. Un'interpretazione della norma, quella dei giudici di merito, che appare in linea anche con la volontà della Legge 342/2000, la quale introducendo il comma 8-bis all'articolo 51 del Tuir mirava evidentemente a disciplinare i soli casi in cui si palesasse un disallineamento tra la retribuzione nazionale e quella convenzionale, escludendo che quest'ultima potesse mai rappresentare uno svantaggio per il lavoratore all'estero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

